



TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE

RGNR XXXX/2024

Il giudice Dott.ssa Lucia Rocchi,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,
letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate,

RICHIAMATO, quanto al motivo di opposizione sub n. 3, il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023, a mente del quale: *“Va ... evidenziato che potrebbero porsi casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. — dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto — intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista. In tale evenienza (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice)... Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere — da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; ... e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)”*;

CONSIDERATO che, *in parte qua*, la presente opposizione deve essere riqualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo con conseguente necessaria concessione del termine per l'introduzione, dinanzi al giudice della cognizione, del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. - senza, peraltro, che il suddetto motivo possa, in questa sede, essere fatto valere per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo, rispetto al quale il potere sospensivo deve essere riconosciuto, per quanto già detto, al giudice della *translatio*;

DATO ATTO che le parti non hanno svolto richieste istruttorie;

RITENUTA la causa matura per la decisione in relazione ai motivi di opposizione sub nn. 1 e 2;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensione proposta dagli opposenti,

FISSA per l'assunzione della causa in decisione, l'udienza del 7/5/2026, ore 10:00, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;

VISTO l'art. 50 c.p.c., limitatamente al motivo sub 3, concede alla parte opponente termine di 40 giorni per la riassunzione dell'opposizione dinanzi al giudice della cognizione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Fermo, il 31/10/2024

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Rocchi